



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE
MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A
SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE**

Adottato con delibera Consiglio Comunale nr. ----- del -----

INDICE

CAPO I - CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Tipologie di contrassegno**
- Art. 3 - Rilascio e/o rinnovo del contrassegno**
- Art. 4 - Furto, Smarrimento o Deterioramento**

CAPO II - VALIDITA' MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

- Art. 5 - Validità del contrassegno**
- Art. 6 - Utilizzo del contrassegno**
- Art. 7 - Decadenza del contrassegno**

CAPO III - AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE

- Art. 8 - Caratteristiche delle aree di parcheggio finalizzate**
- Art. 9 - Istituzione di parcheggi per disabili "non personalizzati"**
- Art. 10 - Istituzione di parcheggi per disabili "personalizzati"**
- Art. 11 - Spazi riservati antistanti le abitazioni dei disabili**
- Art.12 - Registri**

CAPO IV - SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 13 – Sanzioni**

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 - Entrata in vigore**

CAPO I

CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati da coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti specificati nei successivi articoli.
2. Il contrassegno è strettamente personale, e, pertanto, può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario. Il medesimo contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo.
3. Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano ed europeo.
4. Ove non esposto, il veicolo non beneficia delle facilitazioni previste e sarà sanzionato e se occorre rimosso di conseguenza.

Articolo 2

Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - a) **contrassegno permanente**: ha validità quinquennale ed è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente, così come risulta da idonea certificazione medica allegata alla domanda;
 - b) **contrassegno temporaneo**: rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea per il periodo di invalidità specificato nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda.

Articolo 3

Rilascio e/o rinnovo del contrassegno

1. Per il rilascio e/o rinnovo del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle persone invalide, occorre presentare la seguente documentazione secondo il caso che ricorre fra quelli di seguito previsti:
 - I) **PER IL RILASCIO** dovrà essere prodotta istanza, in carta semplice, indirizzata al Comune di Montebello Jonico, nella quale si dichiarano, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - in caso di invalidità permanente**, certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-legale dell'Azienda Sanitaria di appartenenza dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l'autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure trattasi di persona "non vedente";

in caso di invalidità temporanea, certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria di appartenenza dalla quale risulti il presumibile periodo di durata dell'invalidità;

Copia di un valido documento di riconoscimento dell'invalido e del richiedente nel caso questi sia persona diversa.

ID) PER IL RINNOVO dovrà essere prodotta istanza, in carta semplice, indirizzata al Comune di Montebello Jonico, con la quale si richiede il rinnovo del contrassegno. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

in caso di invalidità permanente, certificazione rilasciata dal medico curante, dalla quale risulti il perdurare delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

in caso di invalidità temporanea, certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria di appartenenza, dalla quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con l'indicazione dell'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità;

contrassegno originale precedentemente rilasciato.

Articolo 4

Furto, Smarrimento o Deterioramento

1. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, indirizzata al Comune di Montebello Jonico con la quale si richiede il rilascio del duplicato specificando la motivazione della richiesta di duplicato. All'istanza, che dovrà essere firmata dall'interessato o, nel caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della denuncia presentata presso un organo di polizia giudiziaria (in caso di furto o smarrimento);

b) contrassegno originale precedentemente rilasciato (solo in caso di deterioramento).

CAPO II

VALIDITA' MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

Articolo 5

Validità del contrassegno

1. Il contrassegno ha una validità di 5 (cinque) anni dalla data del rilascio. Alla scadenza potrà essere richiesto il rinnovo secondo le modalità descritte all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Utilizzo del contrassegno

1. Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'amministrazione in caso di rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

2. Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell'abitacolo del veicolo e sempre in originale.
3. Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà sempre essere accompagnato dall'autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.
4. Il contrassegno consente ai disabili di:
 - a) Transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
 - b) Circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
 - c) Circolare nelle zone a traffico limitato;
 - d) Circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
 - e) Sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate" e nelle aree di parcheggio a tariffazione oraria;
 - f) Sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
 - g) Sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
5. Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dalle disposizioni del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 157 e 158, in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, nel qual caso, il veicolo verrà spostato in un'area limitrofa sicura o, in alternativa, presso un'autorimessa autorizzata. A titolo di esempio, il contrassegno non consente, anche se esposto:
 - a) la sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt);
 - b) la sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
 - c) la sosta in prossimità o in corrispondenza dell'intersezione;
 - d) la sosta in prossimità o in corrispondenza di dosso o curva;
 - e) la sosta in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
 - f) la sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.
 - g) la sosta allo sbocco dei passi carrabili;
 - h) la sosta sul marciapiede;
 - i) la sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
 - l) in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio
6. È rigorosamente vietato:
 - utilizzare il contrassegno in assenza dell'intestatario ed in caso di decesso di quest'ultimo i familiari dovranno consegnare il contrassegno presso l'ufficio comunale che lo ha rilasciato.
 - realizzare e utilizzare copie del contrassegno.
 - l'utilizzare contrassegni contraffatti o scaduti.

7. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 12 del presente Regolamento e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da persona diversa dal titolare.

Articolo 7

Decadenza del contrassegno

1. La validità del contrassegno decade, al venire meno delle condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.
2. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che ne ha curato il rilascio nonché a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
3. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel caso in cui abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

CAPO III

AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE

Articolo 8

Caratteristiche delle aree di parcheggio finalizzate

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione con l'apposito simbolo previsto dal Codice della Strada.
2. Tali aree devono, inoltre, essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede nel caso dei parcheggi cosiddetti a "pettine".
3. Per le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale si farà riferimento alle norme vigenti in materia.
4. L'istituzione dei parcheggi per disabili saranno direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale ed orizzontale a cura del servizio manutenzioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 9

Istituzione di parcheggi per disabili "non personalizzati"

1. Nelle immediate vicinanze degli uffici pubblici e/o sanitari, impianti sportivi ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità possono essere istituiti parcheggi per disabili.
2. In prossimità di tutte le attività pubbliche rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio nei termini previsti dal precedente comma 1, sarà a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca della autorizzazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio.
3. In tutti gli altri casi, l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Montebello Jonico.

4. Le Associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi. In tal caso l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Montebello Jonico.
5. Altri stalli di sosta non personalizzati potranno essere istituiti d'ufficio ove ciò si renda utile e non sia in contrasto con le norme di legge e del presente Regolamento.

Articolo 10 **Istituzione di parcheggi per disabili "personalizzati"**

1. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità che impediscono la deambulazione e quindi l'autonomia della persona, secondo le previsioni dell'articolo 3, comma 3 e 4, ex legge n.104/92 e sussistono i requisiti di seguito descritti, con apposita ordinanza può essere assegnato, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta "personalizzato", cioè riservato al veicolo della persona invalida che ne beneficia, individuato da apposita segnaletica orizzontale e verticale nella quale andranno riportati gli estremi del contrassegno invalidi del beneficiario.
2. Può essere concessa l'agevolazione per un solo stallo di sosta, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, purché non disponga di parcheggio pertinenziale privato, di area di proprietà del nucleo familiare o di altra area di cui ne ha disponibilità a qualunque titolo, quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo in prossimità dell'abitazione.
3. L'assegnazione di spazi di sosta autorizzati, non potrà essere prevista nei casi di seguito specificati:
 - Fuori dai centri urbani;
 - Quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
 - Lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
 - Dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
 - In tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. La domanda di concessione dello stallo personalizzato potrà essere presentata dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:
 - Siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano titolari di patente di guida in corso di validità.
 - Dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
 - Siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare.
5. Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Comune di Montebello Jonico, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Copia della patente di guida del richiedente;
 - Copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà del richiedente;
 - Copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile, ovvero, dove lo stesso lavora, non dispone di un parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà o del nucleo familiare.

Articolo 11
Spazi riservati antistanti le abitazioni dei disabili

1. Lungo le vie prive di marciapiede, ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, con apposita ordinanza, potrà essere vietata la sosta dei veicoli, antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità.
2. Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50.
3. Sarà cura dell'avente diritto l'apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale "sosta vietata" completo di dizione " lasciare libero il passaggio" ed indicante gli estremi dell'ordinanza (numero e data di rilascio), nonché, l'eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale.

Articolo 12
Registri

1. Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta personalizzati per disabili dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi: il primo presso gli uffici del Settore VI Polizia Locale.

CAPO IV
SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 13
Sanzioni

1. Fermi restando comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato nel qual caso dovrà informarsi la competente autorità giudiziaria, nonchè fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a specifiche fattispecie riconducibili all'articolo 188 del vigente Codice della Strada ovvero ad altre disposizioni di legge, ad ogni altra violazione del presente Regolamento verrà comminata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n° 689 del 24/11/1981.
2. Solo **l'esposizione del titolo** autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta, per cui, il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato ad usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza.
Inoltre, non è possibile un annullamento del verbale a seguito della produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare.
3. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza soggiacerà alla sanzione di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, C.d.S.).
4. Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l'autorizzazione prescritta o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

5. **L'uso improprio** del contrassegno ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo, seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo.
6. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è detenuto con validità scaduta.
7. Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalido ma non in funzione della sua mobilità (ad esempio, compiere acquisti per conto dell'invalido senza che lo stesso sia a bordo).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.